ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ALBOSAGGIA GIOVANE APS
SEDE LEGALE: Piazza Reggimento V Alpini 1 - 23010 ALBOSAGGIA SO
P.IVA 01076010147 - C.F. 01076010147
PEC: albosaggia.giovane@pec.it

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Sondrio
Ufficio territoriale di Sondrio

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZONI DEL D.LGS. 36/21

Il giorno 31 del mese marzo dell' anno 2025 alle ore 20:30, presso la sede legale dell' Associazione sita in ALBOSAGGIA SO - Piazza Reggimento V Alpini 1 si è riunita l' Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l' Assemblea il Presidente dell' Associazione la Sig., ra Cavazzi Claudia, la quale chiama, con il consenso unanime dei presenti la Sig.ra Cavazzi Gaia a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l' Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 10 associati in proprio e per delega,

Dichiara

l' Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all' Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del **primo punto all' Ordine del Giorno**, il Presidente comunica all' Assemblea che con l' entrata in vigore del D. Lgs. 36/21 si è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell' Associazione conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Al **secondo punto all' Ordine del Giorno**, il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrandone le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ALBOSAGGIA GIOVANE APS
SEDE LEGALE: Piazza Reggimento V Alpini 1 - 23010 ALBOSAGGIA SO
P.IVA 01076010147 - C.F. 01076010147
PEC: albosaggia.giovane@pec.it

Al termine della discussione l' Assemblea, all' unanimità,

delibera

- di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L' Assemblea all' unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicarlo all' ente preposto per l' iscrizione al RUNTS.

Alle ore 22:00, non essendovi altri argomenti all' ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l' Assemblea.

Il Segretario

Cavazzi Gaia

Il Presidente

Cavazzi Claudia

Firmano per il Consiglio Direttivo

Presidente

Vice Presidente

Tesoriere

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ALBOSAGGIA GIOVANE APS

SEDE LEGALE: Piazza Reggimento V Alpini 1 – 23010 ALBOSAGGIA SO
P.IVA 01076010147 – C.F. 01076010147
PEC: albosaggia.giovane@pec.it

Segretario Gaia Cavazzi

Firmano i signori soci
Michelangelo Bonfat
Federica Rossi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 129 Serie 3 del 10/04/2025
Esatti € 200,00 (Duecento/00)

IL FUNZIONARIO
Ignazio Maltese

Allegato n. 1
All'atto reg. il 10/04/2025
Num 129 serie 3

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ALBOSAGGIA GIOVANE APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ALBOSAGGIA GIOVANE APS" (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Albosaggia (SO), Piazza Reggimento V Alpini n° 1.

2. La denominazione sociale dell' associazione, una volta ottenuta l' iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) diventerà "Associazione ricreativa culturale Albosaggia Giovane APS" . Il trasferimento della sede legale all' interno del medesimo Comune deliberato dall' Assemblea dell' associazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Condividendone le finalità, aderisce all' associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS - Associazione Ricreativa Culturale Italiana" , adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire al benessere psicofisico e alla crescita culturale e civile delle proprie socia, come dell' intera comunità.

2. Sono finalità dell' associazione:

   - l' impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
   - l' affermazione di cultura e di pratiche sociali all' altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
   - la difesa e l' attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto

internazionale di pace e di giustizia;

- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l' azione;

e, più in generale, le finalità richiamate all' art. 2 dello statuto della Rete Associativa Nazionale Arci Aps.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1. L' Associazione può organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private, anche attraverso la formazione, la didattica, la preparazione e l' assistenza all' attività sportiva dilettantistica. In particolare, l' associazione si propone di operare nelle seguenti aree d' attività:

    a) la promozione delle attività didattiche per l' avvio, l' aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

    b) la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative delle proprie socis;

    c) l' organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;

    d) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

2. L' Associazione, inoltre, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5 del CTS:

    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice Terzo Settore (CTS) lettera i);

3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell' art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associatə. La qualifica di volontariə è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è sociə o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L' Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell' Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

4. L' associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Soci

Articolo 5 – Ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

   In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di soci previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

2. Alle aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l' osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

1. È compito del Consiglio Direttivo, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

2. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale e con l' iscrizione nel Libro dei Soci.

3. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l' interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l' Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 7 – Diritti degli associati

1. L' ordinamento interno dell' Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Gli associati hanno diritto a:

   - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
   - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
   - discutere ed approvare i rendiconti;
   - eleggere i componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
   - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
   - approvare le modifiche allo statuto nonché l' adozione e la modifica dei regolamenti.

3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Articolo 8 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:

   - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
   - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
   - mantenere un' irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso l3 altr3 soci3 e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell' Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
   - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell' Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dell3 soci3;
   - osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l' Associazione aderisce o è affiliata.

2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socia si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dellə associatə, secondo la gravità dell' infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad agli associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.

2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

2. Esso è costituito da:

   - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
   - eccedenze degli esercizi annuali;
   - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
   - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
   - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un' associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

   - quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
   - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
   - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
   - contributi pubblici e privati;
   - erogazioni liberali;
   - raccolte fondi;
   - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

1. L' esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio stesso ai sensi dell' art. 13 del CTS.

2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale

1. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell' Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall' assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell' Associazione

Articolo 16 - Organismi

1. Sono organismi di direzione dell' Associazione:
   - l' Assemblea dei soci;
   - il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. È organismo di garanzia e controllo l' Organo di Controllo, anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.
4. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
5. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Le riunioni dell' Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo con le seguenti modalità da realizzarsi contestualmente e con preavviso almeno di otto giorni rispetto alla data fissata:
   - Pubblicazione dell' avviso di convocazione nella sede e sull' eventuale sito internet;
   - Convocazione personale utilizzando alternativamente: posta ordinaria, spedita al domicilio risultante dal libro soci; posta elettronica, inviata all' indirizzo risultante dal libro soci; telefax e telegramma, inviato al numero risultane dal libro soci; sms inviato al numero risultante dal libro soci;
   - Qualsiasi altro mezzo idoneo messo a disposizione dalla tecnologia pr inviare tali tipi di comunicazioni (ad esempio wathsapp).

L' avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall' ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l' organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell' assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dellə intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dellə presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

1. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

2. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

3. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell' assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dallə Presidente dell'Associazione, eletta dall' Assemblea stessa. Il Presidente dell' Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto.

3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali. I verbali e gli atti verbalizzati restano a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 22 - Competenze dell' assemblea

1. L' Assemblea generale degli associati, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l' indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre ssociati, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

h) delibera sull' assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra gli associati. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. L3 componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall' art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 – Cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede ilConsiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all' interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all' articolo 28 dello statuto.

3. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea degli associati;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all' Assemblea per la previsione e programmazione economica dell' anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell' Assemblea;
- all' interno delle linee guida definite dall' Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione degli associati, può delegare allo scopo unə o più Consigliere;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- sovrintendere all' ordinaria e straordinaria amministrazione dell' Associazione e, all' interno delle linee guida espresse dall' Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell' Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all' Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull' attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all' Assemblea degli associati.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei suoi componenti.

3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solə Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all' interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all' interno della successiva riunione del Consiglio.

3. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall' associato risultato primo dei non eletti all' ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea degli associati utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall' incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l' intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

1. L' organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all' Associazione. L' organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l' unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all' art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.

2. Le cariche di consigliere, di componente dell' organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dell3 componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell' Associazione e moralità.

3. L' organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.

4. L' organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall' Organo di Controllo.

5. Le componenti dell' organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell' organo di controllo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 - Revisione legale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l' Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive e aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Articolo 32 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del D.Lgs. 33/2021, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Firmano per il Consiglio Direttivo

Presidente Claudia Cavazzi

Vice Presidente Simone Ro...

Tesoriere Nicola Bagini

Segretario Gaia Cavazzi

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio territoriale di Sondrio

Firmano i signori soci

Michelangelo Bonfati
Federica Rossi